



STATUTO del Conservatorio Statale di Musica “Gioachino Rossini”

Adottato con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto 6 settembre 2003, n. 55; 26 giugno 2004, n. 72; 11 dicembre 2004, n. 116; Approvato, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 20.02.2003, n. 132, con Decreto M.I.U.R. 26 gennaio 2005, n. 34, ed emanato, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, dello Statuto, con Decreto del Presidente dell'Istituto 27 gennaio 2005, n. 2.

Modificato con deliberazioni del C.d.A. dell'Istituto 14 ottobre 2016, n. 56; 9 dicembre 2016, n. 63; 22 giugno 2017, n. 40.

INDICE

Premessa

Capo I.

Disposizioni fondamentali

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Libertà di ricerca e di insegnamento. Diritto allo studio
- Art. 3 - Principi di autonomia
- Art. 4 - Finalità dell'Istituzione
- Art. 5 - Scuole di canto e composizione
- Art. 6 - Laboratorio di musica elettronica
- Art. 7 - Fonti normative

Capo II.

Organizzazione Istituzionale

- Art. 8 - Tipologia e durata degli organi del Conservatorio

- Art. 9 - Presidente
- Art. 10 - Direttore
- Art. 11 - Requisiti per il conferimento dell'incarico di direzione
- Art. 12 - Procedure per la designazione elettiva del Direttore
- Art. 13 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 - Consiglio Accademico
- Art. 15 - Collegio dei Professori

Capo III.

Organi di controllo, rappresentativi e consultivi

- Art. 16 - Revisori dei conti
- Art. 17 - Nucleo di valutazione
- Art. 18 - Comitato unico di garanzia
- Art. 19 - Consulta degli studenti
- Art. 20 - Consulta del personale amministrativo e tecnico

Capo IV.

Organizzazione didattica e scientifica

- Art. 21 - Organizzazione generale
- Art. 22 - Strutture di raccordo
- Art. 23 - Accesso ai corsi e rilascio di diplomi accademici
- Art. 24 - Esami
- Art. 25 - Politecnico delle Arti
- Art. 26- Norme provvisorie afferenti alla didattica

Capo V.

Organizzazione amministrativa e dei servizi

- Art. 27 - Linee della gestione amministrativa
- Art. 28 - Forme dell'autonomia gestionale
- Art. 29 - Bilancio
- Art. 30 - Risorse finanziarie
- Art. 31 - Direttore Amministrativo
- Art. 32 - Relazioni sindacali
- Art. 33 - Carta dei diritti. Autorità garante. Tutorato
- Art. 34 - Diritto alla protezione dei dati personali

Capo VI.

Strutture di servizio

- Art. 35 - Biblioteca del Conservatorio
- Art. 36 - Archivio storico
- Art. 37 - Centri di servizio
- Art. 38- Uso dei locali dell'Istituto
- Art. 39 - Uso degli strumenti dell'Istituto

Capo VII.

Disposizioni finali

Art. 40 - Anno Accademico

Art. 41 - Funzionamento degli organi collegiali

Art. 42 - Procedure di approvazione e di modifica dello Statuto

PREMESSA

Con Regio Decreto 21 giugno 1869, n. 5164, su richiesta del Municipio di Pesaro, il Liceo Musicale “Gioachino Rossini” veniva riconosciuto quale persona giuridica ed eretto in “Corpo Morale”, in esecuzione della volontà testamentaria del Maestro che in data 5 luglio 1858 così aveva disposto: “Quale erede della proprietà nomino il Comune di Pesaro, mia Patria, per fondare e dotare un Liceo Musicale in quella città”.

I corsi di studio ebbero inizio nel 1882. A seguito di delibera del consiglio municipale di Pesaro, in data 25 settembre 1884, veniva acquistato Palazzo Olivieri per destinarlo a sede definitiva del Liceo Musicale. Le disposizioni regolatrici della vita interna di tale Istituto risalgono, nella versione più recente, al Regio Decreto 14 ottobre 1906, n. 725, che approvava lo “Statuto del Liceo Musicale G. Rossini di Pesaro”, allora definito “Istituto civico autonomo che ha per fine d’impartire gratuitamente ad italiani e stranieri l’insegnamento teorico-pratico della musica e specialmente della composizione e del canto, in conformità degli intenti artistici del benemerito fondatore”.

Con Legge 30 novembre 1939, n. 1968, il Liceo Musicale “G. Rossini” veniva trasferito allo Stato e trasformato in Regio Conservatorio di Musica. Il successivo e conseguente Regio Decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, attuativo della legge dell’anno precedente, approvava la Convenzione tra Stato ed enti locali e bancari di Pesaro in cui venivano esplicitate, in obbedienza alla citata legge di statizzazione, le “condizioni” del passaggio del Conservatorio alle dirette dipendenze dello Stato a far tempo dal 16 ottobre 1940.

Contestualmente l’Ente Morale eretto con R.D. 21 giugno 1869, n. 5164, assumeva la denominazione di “Fondazione G. Rossini” con fini ed obblighi risultanti dalla Convenzione stessa. Veniva poi previsto che tale Fondazione fosse amministrata “sotto la vigilanza del Comune di Pesaro e sotto la tutela del Prefetto della provincia di Pesaro e Urbino”.

In particolare alla Fondazione (art. 2 della Convenzione) venivano assegnati i compiti di “ricostruire il patrimonio originario del lascito”, di “concedere borse di studio, premi agli allievi più meritevoli”, di provvedere ad “esecuzioni che ne avvantaggino la cultura e ad ogni altra iniziativa atta ad integrare l’opera didattica del Regio Conservatorio e ad esaltare la figura e la memoria del grande Maestro pesarese”.

All'art. 7 veniva poi disposto che la Fondazione “mette gratuitamente a disposizione del Ministero dell'Educazione Nazionale per il Conservatorio di Musica “G. Rossini” l'attuale sede (identificata e confermata dal parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2064/1986, “nell'intero palazzo Olivieri Machirelli”) nonché tutto il materiale mobiliare in dotazione acquistato o da acquistare: strumenti, libri, mobili e suppellettili”.

L'art. 8 poneva a carico della Fondazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede dell'Istituto, come sopra individuata.

Tali adempimenti furono analiticamente elencati e ribaditi dal Governo della Repubblica nel 1996 in sede parlamentare (*Senato della Repubblica, atti parlamentari, Risposte scritte ad interrogazioni, fascicolo 31 gennaio 1996, n. 68, pp. 3586-3590*) laddove venne puntualizzato che: *a)* i rapporti tra il Ministero e, per esso, il Conservatorio statale, da un lato, e la “Fondazione Rossini”, dall'altro, sono disciplinati da un apposito sistema normativo sicché la loro definizione non può di volta in volta essere rimessa a negoziati tra le parti interessate le quali peraltro non hanno alcuna disponibilità al riguardo, ma solo l'obbligo di applicare quanto le norme hanno già previsto; *b)* esiste un preciso ordine di priorità - identificato dall'art. 2 del Regio Decreto n. 1996 del 1940 - che la “Fondazione Rossini” deve rispettare nell'impiego delle sue risorse; *c)* l'intero Palazzo Olivieri-Machirelli è assegnato in uso gratuito al Ministero della Istruzione, per cui nessun canone è dovuto né alcun atto di disponibilità riguardante l'uso dei locali è consentito a soggetti diversi dallo Stato.

Peraltro l'assetto normativo adottato negli anni 1939 e 1940 è stato riconfermato dall'art. 244, secondo comma, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione).

L'art. 21 della Convenzione inoltre fissava in 99 anni, rinnovabili per tacita riconduzione, la durata della Convenzione medesima. Veniva poi stabilito in 3 anni dalla scadenza il termine entro cui le parti contraenti possono “denunciare la Convenzione”.

Alla luce di tali premesse storiche e giuridiche, leggi, regolamenti e provvedimenti afferenti al Conservatorio nonché all'utilizzo e alla gestione del Palazzo Olivieri (nel quale la storia e la coscienza della comunità non solo pesarese identificano il Conservatorio stesso) non possono prescindere dal rispetto dovuto alla volontà testamentaria che il grande Maestro intese esprimere allorché nominò erede del suo ingente patrimonio il Comune di Pesaro al fine di “fondare e dotare un Liceo Musicale” nella sua città natale.

Non deve mai dunque venire meno la consapevolezza che su coloro cui compete operare in attuazione degli intendimenti di Gioachino Rossini ricade l'obbligo di fedelmente assicurare, quale obiettivo vincolante e prioritario, la vitalità e le esigenze didattiche e amministrative del Conservatorio a lui dedicato.

Capo I

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 1

(Principi generali)

1. Il Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" è una comunità ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica preposta all'alta formazione musicale e artistica che si realizza nelle forme e attivando i livelli formativi individuati dal Regolamento Didattico. In quanto sede primaria di specializzazione, sperimentazione, ricerca nel settore, svolge correlata attività di produzione artistica, ai sensi della Legge 21.12.1999, n. 508, in quanto parte integrante del processo formativo.

Il Conservatorio provvede altresì alla formazione artistica e musicale per gli altri livelli formativi previsti dalle norme vigenti con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 2, ottavo comma, lettera d) della citata legge n. 508/1999.

2. L'Istituzione si ispira ai principi del pluralismo e concorre alla formazione culturale e civile della persona fondata sui valori universali dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

Favorisce lo sviluppo di un sapere critico e afferma la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico assicurando inoltre pari opportunità sotto ogni profilo.

3. Al fine di garantire una appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, favorisce rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonché con soggetti pubblici o privati di carattere locale, nazionale ed internazionale. Persegue lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e studenti.

4. Il Conservatorio attiva procedure di verifica del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e informa la propria azione all'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza. Impronta inoltre l'organizzazione e il funzionamento di ogni suo ambito ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa adottando il metodo della programmazione per obiettivi.

Art. 2

(Libertà di ricerca e di insegnamento. Diritto allo studio)

1. Il Conservatorio garantisce ai docenti libertà e autonomia nella organizzazione e nella conduzione degli studi nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in coerenza con la programmazione degli insegnamenti. Promuove l'approntamento di adeguate strutture e di supporti tecnici consentendone il più ampio utilizzo. Favorisce l'accesso ai finanziamenti e definisce le modalità di distribuzione delle risorse assegnate dal bilancio dell'Istituto o provenienti da soggetti esterni. Promuove la collaborazione interdisciplinare con enti aventi finalità analoghe.

2. Persegue la qualità e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca, promuovendo ogni possibile attività di informazione e sostegno degli studenti anche in ordine ai possibili sbocchi professionali. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti. Favorisce il diritto allo studio, organizzando a tal fine idonei servizi di sostegno. Organizza attività di orientamento e di tutorato secondo quanto previsto dall'articolo 34 del presente Statuto. Favorisce e sostiene le attività organizzate e gestite dagli studenti intese a rendere più produttivo lo studio e a promuovere iniziative culturali e ricreative.

3. Il Conservatorio, oltre allo svolgimento dell'insegnamento nei diversi livelli previsti dall'ordinamento, attua o partecipa, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, a progetti di aggiornamento professionale nei settori di propria competenza.

Art. 3

(Principi di autonomia)

1. Il Conservatorio, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, del D. Lgs. n. 297/1994 nonché della legge n. 508/1999, è dotato di autonomia statutaria, didattica, artistica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. Nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, adotta i regolamenti didattici, organizzativi e finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché eventuali regolamenti attuativi e di funzionamento.
2. Gestisce in autonomia le attività necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali nei limiti della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda le modalità di finanziamento e le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

Art. 4

(Finalità dell'Istituzione)

Nel quadro dei principi di cui ai precedenti articoli sono compiti primari del Conservatorio Statale di Musica "Gioachino Rossini":

1. L'istruzione musicale, la formazione artistica vocale, strumentale e compositiva nonché la formazione didattico-pedagogica, teatrale, tecnica e musicologica degli studenti anche alla luce di nuove tecniche artistiche e di nuove tecnologie delle quali l'Istituto stimola l'apprendimento e la applicazione ai settori disciplinari di pertinenza.
2. L'aggiornamento professionale dei docenti.
3. La predisposizione di adeguate strutture per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1. del presente articolo nonché per la produzione artistica, la ricerca musicale, psico-pedagogica, didattico - metodologica e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.
4. L'organizzazione di servizi volti a promuovere la diffusione e la conoscenza del linguaggio e della cultura musicale riservando particolare attenzione alla produzione del fondatore dell'Istituto, Gioachino Rossini, attivando studi, ricerche ed esecuzioni anche in collaborazione con la "Fondazione Rossini".
5. La adozione di iniziative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti.
6. La attivazione di iniziative volte a dare concreta attuazione agli obiettivi indicati all'art. 1, terzo comma, del presente Statuto con particolare riferimento all'apporto che l'Unione Europea ed i soggetti sociali possono assicurare al conseguimento dei fini dell'Istituto.
7. Lo svolgimento di adeguata opera d'informazione sulle attività artistiche e di ricerca realizzate nell'ambito dell'Istituzione, dando adeguato rilievo ai contributi forniti dal personale docente e amministrativo, nonché dagli studenti.
8. La conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del proprio patrimonio musicale, bibliografico, artistico, museale, audiovisivo, multimediale e archivistico, promuovendone la catalogazione e la fruibilità tramite apposite strutture anche in raccordo con il Ministero dei Beni e Attività Culturali.
9. La programmazione di corsi di indirizzo modulando l'offerta formativa secondo criteri di progressività e complementarietà degli studi nonché in ragione dell'evolversi degli indirizzi culturali.
10. La adozione di iniziative per la valorizzazione, la tutela e la diffusione della conoscenza del patrimonio musicale presente nel territorio.
11. La attivazione, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 2, settimo comma, lett. b) della legge n. 508/1999, ai fini della diffusione dell'offerta di formazione musicale, di distaccamenti territoriali laddove presupposti di storia e di tradizione musicale ne propiziano la istituzione.
12. La cooperazione alla costituzione di entità, promosse da soggetti esterni, che abbiano tra i loro obiettivi il sostegno, anche finanziario, dell'Istituto e dei suoi fini statuari.

Art. 5

(Scuole di canto e composizione)

In ossequio alla volontà di Gioachino Rossini, che destinò i suoi beni alla costituzione dell'Istituto perché venisse impartito "l'insegnamento teorico-pratico della musica e specialmente della composizione e del canto", le scuole di tali discipline perseguono, parimenti alle altre componenti didattico-artistiche che hanno assicurato lo sviluppo complessivo del Conservatorio, traguardi di eccellenza per onorare la figura e la memoria del Maestro.

Art. 6

(Laboratorio di musica elettronica)

Il Conservatorio riconosce nel Laboratorio di musica elettronica una struttura avanzata nel campo della formazione e della ricerca musicale. Ne favorisce il progressivo aggiornamento quale polo di approfondimento artistico-scientifico di livello nazionale.

Art. 7

(Fonti normative)

1. Il Conservatorio Statale di Musica "Gioachino Rossini" è retto, nel quadro della normativa generale sulla istruzione artistica, dallo speciale ordinamento di cui alla legge 30 novembre 1939, n. 1968 ed al R.D. 12 dicembre 1940, n. 1996, nonché dal D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 244, secondo comma.

Le obbligazioni della Fondazione Rossini nei riguardi del Conservatorio restano definite dalle norme sopra richiamate.

2. In applicazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento relativo alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, lo Statuto del Conservatorio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché 2, 7, sesto comma, lett. a) e 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

3. Lo Statuto è emanato con decreto del Presidente.

4. L'Istituzione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, adotta inoltre il regolamento didattico, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il regolamento di organizzazione degli uffici cui compete la gestione amministrativa e contabile della Istituzione ed i regolamenti interni attuativi dell'art. 2 del D.P.R. n. 132/2003 nonché gli altri regolamenti necessari per corrispondere ad esigenze di carattere organizzativo e funzionale del Conservatorio.

Capo II

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 8

(Tipologia e durata degli organi del Conservatorio)

1. La tipologia e la durata degli organi del Conservatorio sono disciplinate dall'art. 4 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

Sono Organi necessari del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini":

- a) il Presidente
- b) il Direttore
- c) il Consiglio di amministrazione
- d) il Consiglio accademico

- e) i Revisori dei Conti
- f) il Nucleo di valutazione
- g) il Collegio dei professori
- h) la Consulta degli studenti

2. Gli organi di cui al precedente comma, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

I compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al primo comma sono stabiliti, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, lett. n) del presente Statuto, nei limiti previsti dal decreto adottato dal Ministro della Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. La partecipazione alle sedute ed alla attività organi collegiali è diritto dovere dei suoi componenti.

I componenti degli organi collegiali ovvero delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative, bibliotecarie, archivistiche e dei servizi nonché i soggetti ad esse addetti sono tenuti a curarne il corretto funzionamento e ad assicurarne l'efficienza.

Art. 9

(Presidente)

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;

2. Gestisce le relazioni istituzionali;

3. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione di cui fissa l'ordine del giorno;

4. Emanava i regolamenti del Conservatorio ed adotta i decreti e gli atti di sua competenza;

5. Assume, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che ne vaglierà il contenuto, per la ratifica, nella prima seduta utile;

6. Adotta il Decreto di insediamento del Nucleo di Valutazione, costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

7. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca secondo le procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio di Amministrazione da lui delegato;

8. Vigila, coadiuvato dal Direttore amministrativo, sul corretto uso della denominazione e dell'emblema dell'Istituto negli atti relativi alle attività didattiche e divulgative promosse anche con la partecipazione di terzi, nonché sugli stampati, pubblicazioni e materiali in genere. Verifica la corrispondenza alle prescrizioni di legge e regolamentari della attivazione e del contenuto del sito dell'Istituto.

9. A chi abbia ricoperto per almeno dodici anni anche non consecutivi la carica di Presidente è riconosciuto il titolo di Presidente emerito del Conservatorio. Il Presidente emerito viene invitato alle manifestazioni pubbliche dell'Istituto e può accedere alle sue strutture per motivi di studio. Può essere consultato in via formale dal Consiglio di Amministrazione sulle problematiche dell'Istituto.

Art. 10

(Direttore)

1. Le attribuzioni del Direttore sono definite dall'art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, nonché dalle altre disposizioni vigenti afferenti alla sua funzione.

2. Il Direttore, all'inizio dell'anno accademico, può designare un vice direttore tra i professori di ruolo con il compito di coadiuvarlo e sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, nelle funzioni didattiche e disciplinari.

3. Ove il Direttore intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 6, quinto comma, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ne dà comunicazione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al Consiglio di Amministrazione nonché al Consiglio Accademico.

4. A chi abbia ricoperto per almeno dodici anni anche non consecutivi l'incarico di Direttore è riconosciuto il titolo di Direttore emerito del Conservatorio. Il Direttore emerito viene invitato alle manifestazioni pubbliche dell'Istituto e può accedere alle sue strutture per motivi di studio. Può essere consultato in via formale dal Consiglio di Amministrazione sulle problematiche dell'Istituto;

5. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di lieve gravità, ai sensi dell'articolo 55 bis, primo comma, del D. Lgs. n. 165/2001, nei confronti del personale docente e tecnico ed amministrativo del Conservatorio.

Art. 11

(Requisiti per il conferimento dell'incarico di direzione)

1. Alla Direzione del Conservatorio si accede secondo le modalità fissate dall'art. 6, secondo e terzo comma, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

2. In fase di prima applicazione dello Statuto possono aspirare al conferimento dell'incarico di direzione i docenti anche di altri istituti superiori di studi musicali con contratto di lavoro a tempo indeterminato che:

a) siano titolari di cattedra o si trovino in servizio come direttori incaricati;

b) abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni di ruolo (compresi quelli eventualmente prestati come direttore incaricato);

c) attestino il possesso del requisito di pregressa attività di direzione o vice-direzione, o di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;

d) non abbiano riportato quali docenti o direttori incaricati sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;

e) non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;

f) non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

Art. 12

(Procedure per la designazione elettiva del Direttore)

1. L'incarico di direttore è conferito dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca su designazione elettiva da parte dei docenti di prima e di seconda fascia.

Esercitano il diritto di voto i docenti di prima e di seconda fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i supplenti annuali con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. L'elezione è valida se partecipa alla votazione almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Le elezioni devono essere indette dal direttore dell'Istituto entro il 15 luglio dell'anno accademico antecedente a quello in cui verrà ricoperto l'incarico.

La gestione della procedura elettorale è affidata ad un apposito Comitato di Garanti composto da 3 docenti di ruolo in servizio nell'Istituto, eletti dal Collegio dei Professori. Il Comitato, che svolge anche le funzioni di Commissione elettorale, elegge al suo interno un Presidente.

3. Le votazioni, compresa l'eventuale votazione di ballottaggio, si svolgono nei giorni stabiliti dal direttore su indicazione del collegio dei professori e, comunque, entro il 30 settembre.

4. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle operazioni elettive è tenuta, in tempo utile, una riunione del Collegio dei professori in modo che ciascun candidato possa illustrare

le linee programmatiche di un progetto relativo agli obiettivi culturali, didattico-organizzativi e strutturali della Istituzione.

5. Si intende eletto per l'incarico di direzione il candidato che avrà riportato in una delle prime due votazioni - che debbono susseguirsi l'una all'altra nel corso della stessa giornata - la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

6. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la prescritta maggioranza in una delle suddette votazioni, si procede entro sette giorni ad una ulteriore votazione per ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottenga il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità in quest'ultima votazione, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.

7. Entro tre giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Istituto dei risultati delle votazioni, il direttore invia al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca copia dei verbali concernenti i risultati medesimi, comunicando il nominativo designato dal corpo elettorale per il conferimento dell'incarico di direzione, ovvero l'esito negativo della designazione per mancato raggiungimento del numero di partecipanti al voto.

8. L'incarico di direzione nella sede assegnata decorre dalla data di inizio dell'anno accademico.

9. Per i docenti incaricati della direzione i requisiti previsti dall'art. 11 devono permanere per tutta la durata dell'incarico

Art. 13

(Consiglio di Amministrazione)

1. Le attribuzioni e la composizione del Consiglio di Amministrazione sono definite dall'art. 7 del D.P.R. n. 132/2003 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

2. Il Consiglio di amministrazione, in conformità al citato D.P.R. n. 132/2003 ed al presente Statuto, promuove lo sviluppo della Istituzione. Adotta iniziative volte a incrementare le dotazioni finanziarie e valorizzare le potenzialità artistiche della Istituzione medesima.

3. In particolare il Consiglio di amministrazione, tra l'altro:

- a) definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su parere del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca nonché del personale non docente. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica;
- b) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto, i Regolamenti di gestione e di organizzazione nonché gli altri atti normativi rimessi alla sua competenza;
- c) approva il bilancio di previsione del Conservatorio e le sue variazioni; approva il conto consuntivo;
- d) delibera sui provvedimenti di entrata o di uscita del bilancio, secondo criteri di programmazione, tenendo presente il piano di indirizzo di cui all'art. 7, sesto comma, lettera b), del D.P.R. n. 132/2003;
- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
- f) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo praticabili, il razionale uso degli spazi;
- g) determina, sentiti il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi di funzionamento a carico degli studenti;
- h) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
- i) approva i contratti e le convenzioni;

- l) sulla base anche dei referti del Nucleo di valutazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, promuove verifiche sulle modalità di organizzazione e di gestione delle attività istituzionali per accrescerne la rispondenza agli obiettivi statuari;
 - m) adotta i provvedimenti di autorizzazione all'uso di locali e strumenti dell'Istituto secondo le disposizioni dell'ordinamento vigente, richiamate nei successivi articoli 39 e 40 del presente Statuto;
 - n) nei limiti stabiliti dal Decreto ministeriale di cui all'art. 4, terzo comma, del D.P.R. n. 132/2003, fissa i compensi spettanti agli organi di cui all'art. 8, comma 1, dello Statuto.
4. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è disposta con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. L'incarico di componente non elettivo del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con lo status di dipendente del Conservatorio.
5. Previo parere del Consiglio Accademico la partecipazione, a qualsiasi titolo, del Conservatorio o di sue singole strutture a manifestazioni esterne è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. L'utilizzo dell'emblema e della denominazione del Conservatorio da parte di terzi o in connessione con adempimenti divulgativi od editoriali riguardanti iniziative promosse con terzi, deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Ai sensi dell'art. 7, quinto comma, del D.P.R. n. 132/2003, il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e con compiti di segretario.

Art. 14

(Consiglio Accademico)

1. Le attribuzioni e la composizione del Consiglio Accademico sono definite dall'art. 8 del D.P.R. n. 132/2003.
2. Nel quadro dell'autonomia del Conservatorio, il Consiglio Accademico definisce l'indirizzo didattico generale, esercitando le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca.
In particolare, il Consiglio accademico:
 - a) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della Legge n. 508/99;
 - b) formula proposte per lo sviluppo delle attività musicali, didattiche, artistiche, scientifiche e di correlata produzione del Conservatorio;
 - c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione, corredate dai corrispondenti progetti attuativi, sui fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca;
 - d) esprime il parere sulla definizione dell'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca e ne propone al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca;
 - e) delibera il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti sentita la Consulta degli studenti;
 - f) assume, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi;
3. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) otto docenti eletti, a scrutinio segreto, dal corpo docente tra coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di appartenenza e che siano in servizio nella sede da almeno un triennio;
 - b) due studenti designati dalla apposita Consulta.
4. I membri eletti nel Consiglio accademico rivestono l'incarico per tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

5. I rappresentanti degli studenti rivestono l'incarico per tre anni e, ove conservino i requisiti per l'eleggibilità, possono essere riconfermati una sola volta.
6. Il Consiglio Accademico si riunisce con cadenza almeno bimensile su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro sette giorni dalla richiesta stessa, ponendo all'ordine del giorno l'oggetto che l'ha motivata.
7. Il Consiglio accademico può istituire commissioni temporanee con funzioni istruttorie in ordine alle attribuzioni ad esso spettanti. Possono essere chiamati a far parte di tali commissioni, previo parere del Consiglio di Amministrazione, anche esperti esterni ove con il personale in servizio non si possa far fronte alla esigenza che ha promosso la costituzione delle commissioni medesime.
8. Non è consentito, fatte salve le disposizioni che riguardano il Direttore, fare parte contemporaneamente del Consiglio accademico e del Consiglio di Amministrazione.
9. Il Consiglio Accademico si insedia, su convocazione del Direttore, entro 15 giorni dalla proclamazione dei componenti eletti dal corpo docente.

Art. 15

(Collegio dei Professori)

1. La composizione e le attribuzioni del Collegio dei Professori sono definite dall'art. 11 del D.P.R. n. 132/2003.
2. Il Collegio dei Professori si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno.
3. Il Collegio dei Professori si riunisce, altresì, ogni volta che il Direttore ne ravvisi l'opportunità ovvero quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti del collegio stesso. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti oggetto della richiesta.
4. Il Collegio dei Professori formula proposte al Consiglio accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
5. Alle sedute del Collegio dei professori possono assistere il Direttore Amministrativo, il Direttore di Ragioneria, due studenti designati dalla apposita Consulta nonché un rappresentante designato dalla Consulta del personale amministrativo tecnico.

Capo III

ORGANI DI CONTROLLO, RAPPRESENTATIVI E CONSULTIVI

Art. 16

(Revisori dei conti)

- 1 I requisiti e le attribuzioni dei revisori dei conti sono definite dall'art. 9 del D.P.R. n. 132/2003.
2. I Revisori dei Conti, in numero di due, sono nominati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, uno su designazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed uno su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I Revisori dei Conti in particolare:
 - a) esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
 - b) esprimono parere sul bilancio preventivo e sulle valutazioni di bilancio;
 - c) compiono tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa nonché le proposte tendenti a conseguire migliore efficienza;
 - d) accertano la regolarità della tenuta dei libri, delle scritture contabili e degli inventari.
4. La durata della carica di revisore è triennale e non può essere attribuita più di due volte consecutivamente.
5. Il relativo funzionamento è disciplinato dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Art. 17

(Nucleo di valutazione)

1. La composizione e le attribuzioni del Nucleo di valutazione sono definite dall'art. 10 del D.P.R. n. 132/2003.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi, sulla base quanto previsto al secondo comma dell'art. 10 sopra citato.
3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la disponibilità degli atti nel rispetto, ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 18

(Comitato Unico di Garanzia)

In attuazione del dettato normativo di cui alla Legge n. 183/2010 (art. 21) il Conservatorio istituisce, con Decreto del Presidente, il Comitato Unico di Garanzia – “CUG” che, unificando il Comitato per le Pari Opportunità e il Comitato paritetico sul mobbing – previsti dalla contrattazione collettiva Nazionale - assicura parità e pari opportunità di genere, la valorizzazione del benessere di chi lavora ed il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e psichica.

Le modalità di costituzione e di funzionamento del CUG sono disciplinate ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 (come novellato dall'art. 21 della L. n. 183/2010).

Art. 19

(Consulta degli studenti)

1. La composizione e le attribuzioni della Consulta degli studenti sono definite dall'art. 12 del D.P.R. n. 132/2003.
2. La Consulta degli studenti del Conservatorio è composta da:
 - a) da studenti eletti in numero corrispondente ai criteri di cui all'art. 12, primo comma, del D.P.R. n. 132/2003;
 - b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio accademico.
3. Le norme di funzionamento della Consulta degli studenti sono contenute in apposito regolamento approvato dal Consiglio Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e la Consulta stessa.
4. Alle richieste e alle proposte formulate al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, deve essere dato motivato riscontro.
5. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti maggiorenni dell'Istituto. La Consulta elegge tra i suoi componenti il proprio coordinatore.

Art. 20

(Consulta del personale amministrativo e tecnico)

1. Il Conservatorio istituisce una Consulta del personale amministrativo e tecnico dell'Istituto con i compiti di:
 - a) esaminare i problemi connessi con le attribuzioni e con il ruolo rivestito dal personale T.A. all'interno dell'Istituto stesso;
 - b) formulare conseguenti proposte al Direttore dell'Istituto che, allorquando ne ricorrano i presupposti e sentito il Direttore Amministrativo, le trasmette al Consiglio di Amministrazione.
2. La composizione della Consulta del personale amministrativo e tecnico è definita dall'apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Amministrativo. La consulta elegge tra i suoi componenti il proprio coordinatore.
3. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire alla Consulta i dati richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al primo comma.
4. In fase di prima applicazione, e al fine della definizione e dell'indizione delle procedure elettorali, la Consulta è costituita da 3 membri, nominati con decreto del Presidente, sentiti il Direttore e il Direttore Amministrativo.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA

Art. 21

(Organizzazione generale)

1. L'organizzazione didattica e scientifica del Conservatorio si articola in strutture correlate ai compiti primari di cui all'art. 4 del presente Statuto.
2. L'ordinamento delle strutture si attiene alle norme del Regolamento didattico.

Art. 22

(Strutture di raccordo)

1. Il Conservatorio attiva strutture organizzative di raccordo didattico-scientifico tra i docenti e gli organi del Conservatorio stesso.
2. Alla struttura afferiscono professori di settori disciplinari omogenei per fini o per metodo.

Art. 23

(Accesso ai corsi e rilascio di diplomi accademici)

Secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all'art. 2, settimo comma, lettere g) ed h) della legge n. 508/1999 ed ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, ai corsi del Conservatorio si accede, fatto salvo il disposto di cui all'art. 2, ottavo comma, lettera d) della legge n. 508/1999, con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il Conservatorio rilascia specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione finalizzata alla ricerca in campo musicale, per i quali è necessario il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 24

(Esami)

1. Le normative riguardanti le prove di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni e le modalità di attribuzione dei voti sono stabilite per gli aspetti generali dal Regolamento didattico.

2. Il Conservatorio garantisce la pubblicità delle prove strumentali e orali e la possibilità di verifica di quelle scritte, ai sensi delle disposizioni legislative sulla trasparenza.

Art. 25

(Politecnico delle Arti)

Il Conservatorio promuove la verifica della praticabilità della costituzione di un Politecnico delle Arti, ai sensi del Regolamento di cui all'art. 2, settimo comma, lettera i) della legge n. 508/1999.

Art. 26

(Norme provvisorie afferenti alla didattica)

In via provvisoria ed in attesa dell'apposito Regolamento governativo di cui all'art. 2, settimo comma, lettera h) della legge n. 508/1999, il Consiglio Accademico, secondo le procedure di cui all'art. 14, secondo comma, lettera b) del D.P.R. n. 132/2003 ed in riferimento anche a quanto previsto dall'art. 40, primo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, può approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, norme afferenti ad iniziative didattiche integrative della formazione ordinaria.

Capo V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 27

(Linee della gestione amministrativa)

1. La disciplina della organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile della Istituzione è demandata ad apposito regolamento ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

2. L'attività amministrativa costituisce lo strumento organizzativo e di supporto per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Conservatorio.

3. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e la conseguente responsabilità personale sono assunte a fondamento della gestione del Conservatorio per assicurare correttezza, tempestività ed efficienza. Le strutture e le procedure del Conservatorio debbono consentire la individuazione delle responsabilità spettanti a ciascun soggetto nelle fasi decisorie ed esecutive degli adempimenti, nonché garantire l'osservanza dei principi di pubblicità e

trasparenza nei procedimenti amministrativi. Il Conservatorio cura il proprio patrimonio di professionalità amministrativa, gestionale e tecnica attivando iniziative che ne assicurino, nel riconoscimento del ruolo assolto, lo sviluppo.

4. Il Conservatorio può assumere le spese di difesa legale, nei limiti riconosciuti congrui dalla Avvocatura dello Stato, per l'assistenza dei componenti degli organi di gestione nei confronti dei quali sia stato instaurato un procedimento di responsabilità civile, amministrativa o penale per atti compiuti nell'esercizio dei compiti di istituto o comunque per situazioni connesse con l'esercizio delle attribuzioni ad essi spettanti e concluso con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. Il Conservatorio, sentita l'Avvocatura dello Stato, può concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

Art. 28

(Forme dell'autonomia gestionale)

1. Nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Conservatorio può, in particolare:

a) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredità o donazioni di qualsiasi valore senza autorizzazione governativa;

b) stipulare transazioni;

c) stipulare contratti che prevedano la concessione di fidejussioni o il pagamento di penali di ammontare massimo definito dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

d) concedere a terzi licenza d'uso della propria denominazione e del proprio emblema a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari;

e) ricorrere alla consulenza e al patrocinio di professionisti per ragioni di istituto per l'esercizio delle funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'Istituto.

2. Il Conservatorio promuove, sostiene e pubblicizza le attività di servizio in favore degli studenti iscritti ai propri corsi svolte da associazioni o da cooperative studentesche.

Art. 29

(Bilancio)

1. Il bilancio del Conservatorio è unitario e gestisce tutte le entrate e le uscite dell'Istituto.

2. La gestione è basata sulla previsione, che ha funzione di programmazione e che può essere articolata in piani pluriennali, nonché sulla rendicontazione, che riassume i risultati della gestione finanziaria di competenza e delle attività economico-patrimoniali.

3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono pubblicati nel sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 30

(Risorse finanziarie)

Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato, dell'Unione Europea e di Enti pubblici e privati;

b) contributi di funzionamento versati dagli studenti in rapporto a standard dei costi dei servizi didattici;

c) lasciti, donazioni e liberalità;

d) corrispettivi provenienti da contratti e convenzioni;

e) proventi da proprie iniziative artistiche, di formazione e di servizi culturali.

Art. 31

(Direttore Amministrativo)

1. Le competenze del Direttore Amministrativo sono definite dall'art. 13, secondo comma, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
2. Il Direttore Amministrativo è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari e della gestione amministrativa, patrimoniale, organizzativa, finanziaria e contabile della Istituzione nonché dei relativi servizi di segreteria ed amministrativi di cui assicura attraverso attività di indirizzo, coordinamento e controllo il buon andamento e l'ordinato svolgimento dei rispettivi adempimenti.
3. Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Collabora con il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di bilancio nel rispetto delle procedure disciplinate dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
5. Propone al Consiglio di Amministrazione le linee organizzative dei servizi e le modifiche dell'assetto organizzativo del personale.
6. Definisce gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici nonché l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro conformemente agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina, sentito il Consiglio di amministrazione, le commissioni di concorso per l'assunzione del personale tecnico amministrativo.
8. Vigila sul corretto svolgimento delle spese.
9. Il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali è regolato secondo le disposizioni dettate dalla normativa contrattuale vigente.
10. Può delegare funzioni vicarie al dipendente di livello immediatamente inferiore.

Art. 32

(Relazioni sindacali)

1. Il Conservatorio riconosce nel confronto con le Organizzazioni Sindacali una condizione per il buon andamento dell'attività dell'Istituto. Il sistema delle relazioni sindacali persegue l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dipendenti nonché di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati dall'Istituto. A tale riguardo il Conservatorio favorisce l'apporto di osservazioni e proposte per migliorare la prestazione del servizio didattico e le condizioni di lavoro del personale.
2. All'interno dell'Istituto sono titolari delle relazioni sindacali i soggetti individuati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 33

(Carta dei diritti. Autorità garante. Tutorato)

1. Il Conservatorio promuove la redazione di una "Carta dei diritti" ove siano evidenziate prestazioni didattiche ed amministrative spettanti agli studenti.
2. Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti può essere istituita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'Autorità garante degli studenti cui sono riservate le seguenti attribuzioni:
 - a) inviare segnalazioni scritte e motivate al Direttore dell'Istituto a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero da comportamenti anche omissivi di organi ed uffici;
 - b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero;
 - c) presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta.

3. La Consulta degli studenti o singoli studenti possono rivolgersi alla Autorità garante che in conformità alla normativa regolamentare esprime il proprio parere sulle questioni prospettate ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi competenti.

4. Le modalità di nomina e la durata del mandato dell'Autorità garante sono stabilite da apposito Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Conservatorio organizza e disciplina, con regolamento, il servizio di Tutorato finalizzato a orientare le scelte degli studenti, ad accoglierli ed assisterli lungo il corso formativo nonché a rimuovere ostacoli alla proficua frequenza. Il Tutorato concorre a rendere gli studenti partecipi attivi del processo formativo secondo le esigenze e le attitudini dei singoli.

Art. 34

(Diritto alla protezione dei dati personali)

Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato ai sensi degli articoli 1, 18, 59 e 103 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Capo VI STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 35

(Biblioteca del Conservatorio)

1. La Biblioteca del Conservatorio ha lo scopo di conservare, sviluppare, valorizzare e gestire il patrimonio bibliografico, musicale, discografico, videografico dell'Istituto assicurandone la fruibilità ai propri docenti e studenti nonché a coloro che ne richiedano la consultazione o l'ascolto secondo le modalità indicate dal presente Statuto.

2. Le modalità di fruizione nonché l'accesso ai locali della biblioteca sono stabilite dal Regolamento della Biblioteca, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

3. E' istituita una apposita Commissione di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca del Conservatorio composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, dal Direttore dell'Istituto, dal Direttore Amministrativo dell'Istituto o da un suo delegato, nonché da due docenti rispettivamente designati dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Accademico.

4. I componenti della Commissione di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Le attribuzioni di tale Commissione sono definite dal Regolamento di cui al secondo comma del presente articolo.

6. Il Conservatorio assicura annualmente adeguate risorse di bilancio ai fini della coerente attuazione dello scopo indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 36

(Archivio storico)

1. L'Archivio storico del Conservatorio svolge compiti:

a) di salvaguardia del patrimonio documentale a suo tempo prodotto e conservato dal "Liceo Musicale Rossini" nonché dall'attuale Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini";

b) di documentazione e di ricerca storica.

2. E' documento del Conservatorio ogni atto acquisito dalla Istituzione nonché ogni espressione e testimonianza dell'attività prodotta a fini istituzionali da chiunque operi nell'Istituto in ragione di un rapporto organico o di servizio e indipendentemente dalla tipologia del supporto su cui il documento è registrato.

3. Alla gestione dell'archivio storico è preposto il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.

Art. 37

(Centri di servizio)

1. Il Conservatorio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incoraggia il funzionamento di centri di servizio al fine di integrare le attività didattiche nei seguenti settori: informatici e telematici, linguistici, editoriali, logistici e di accoglienza.
2. I centri di servizio possono essere costituiti anche in forma consorziale con altre istituzioni ed enti pubblici o privati.
3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 38

(Uso dei locali dell'Istituto)

1. La disponibilità dei locali di Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del Conservatorio Statale di Musica, incluso l'Auditorium dell'Istituto intitolato al suo primo Direttore "Pedrotti", è disciplinata dalla legge n. 1968/1939 e al R.D. 12.12.1940, n. 1996 che a questa ha dato attuazione, nonché dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione che tali atti normativi ha espressamente richiamato (art. 244, secondo comma, del D. Lgs. n. 297/1994).
2. In conformità all'art. 96 del D. Lgs. 297/1994 ed alle altre disposizioni vigenti in materia l'uso, da parte degli enti locali o di loro articolazioni, dell'Auditorium del Conservatorio è disciplinato, nel rispetto delle esigenze di istituto, da apposite disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. A tali disposizioni regolamentari si attengono anche i privati cui, in applicazione dell'art. 263, primo comma, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il Consiglio di Amministrazione concede l'uso dei locali medesimi.

Art. 39

(Uso degli strumenti dell'Istituto)

1. L'uso degli strumenti dell'Istituto è concesso dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 263, primo comma, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nonché dalle altre disposizioni interne volte a tutelare il corretto impiego e la salvaguardia degli strumenti stessi.
2. Particolari facilitazioni sono previste per gli studenti dell'Istituto.

Capo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

(Anno Accademico)

L'anno accademico ha inizio il 1 novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
Il calendario accademico è deliberato dal Consiglio Accademico su proposta del Direttore dell'Istituto.

Art. 41

(Funzionamento degli organi collegiali)

1. Per la validità delle sedute degli organi collegiali di cui al presente Statuto è necessario che i componenti siano convocati almeno cinque giorni prima della data delle rispettive sedute e che alle sedute stesse intervenga, salvo diversa disposizione, almeno la maggioranza dei componenti dei rispettivi organi.

2. L'ordine del giorno dei lavori degli organi collegiali nonché eventuali atti sottoposti al loro esame sono redatti e distribuiti almeno cinque giorni prima della seduta cui si riferiscono.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia diversamente stabilito da norme particolari.
4. I componenti eletti degli organi collegiali che non partecipino alle sedute senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive, decadono dall'incarico ricoperto.
5. La durata dei mandati elettivi, ove non sia diversamente stabilito, è triennale.
6. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi od altro motivo, si provvede alla reintegrazione entro novanta giorni dalla presa d'atto della vacanza. Qualora la cessazione riguardi componenti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti.
7. L'organo collegiale cui sia richiesto un parere deve provvedere entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'organo consultato è sollecitato ad adempiere entro dieci giorni. In caso di ulteriore inadempimento l'organo responsabile adotta l'atto di propria competenza.
8. Salvo diversa disposizione, delle sedute viene redatto processo verbale a cura di un segretario designato dal regolamento dell'organo collegiale ovvero, in mancanza, dai suoi componenti riuniti in seduta.
9. Estratti dei verbali degli organi collegiali del Conservatorio, contenenti la puntuale elencazione delle deliberazioni assunte, sono affissi all'albo dell'Istituto. Sono fatte salve le norme vigenti sulla tutela della riservatezza.

Art. 42

(Procedure di approvazione e modifica dello Statuto)

1. Le procedure di approvazione del presente Statuto e delle sue modifiche sono disciplinate dall'art. 14, terzo comma, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
2. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto il Presidente, il Direttore, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico, la Consulta degli Studenti.
3. Qualora le proposte siano formulate direttamente dal Consiglio di Amministrazione, la deliberazione è assunta dal Consiglio stesso con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Le proposte avanzate invece da altre sedi vengono trasmesse al Consiglio di Amministrazione che, sentiti il Consiglio Accademico, assume la conseguente deliberazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
4. Le modifiche dello Statuto sono emanate con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla emanazione.